



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE

"COMITATO TERRITORIALE C.S.I. VALLECAMONICA - APS"

Il giorno 31, del mese di Marzo, dell'anno 2022, alle ore 20, in seconda convocazione dell'Associazione denominata "COMITATO TERRITORIALE C.S.I. VALLE CAMONICA - APS", (di seguito anche "Comitato Territoriale" o "Associazione"), con sede legale in Plesio di Esine (BS), Via/Piazza S. Martino 44, si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, del Comitato Territoriale indetto con regolare avviso scritto fatto pervenire con comunicazione via posta elettronica del 26 Febbraio 2022 ai sensi degli artt. 50 e 16 dello Statuto.

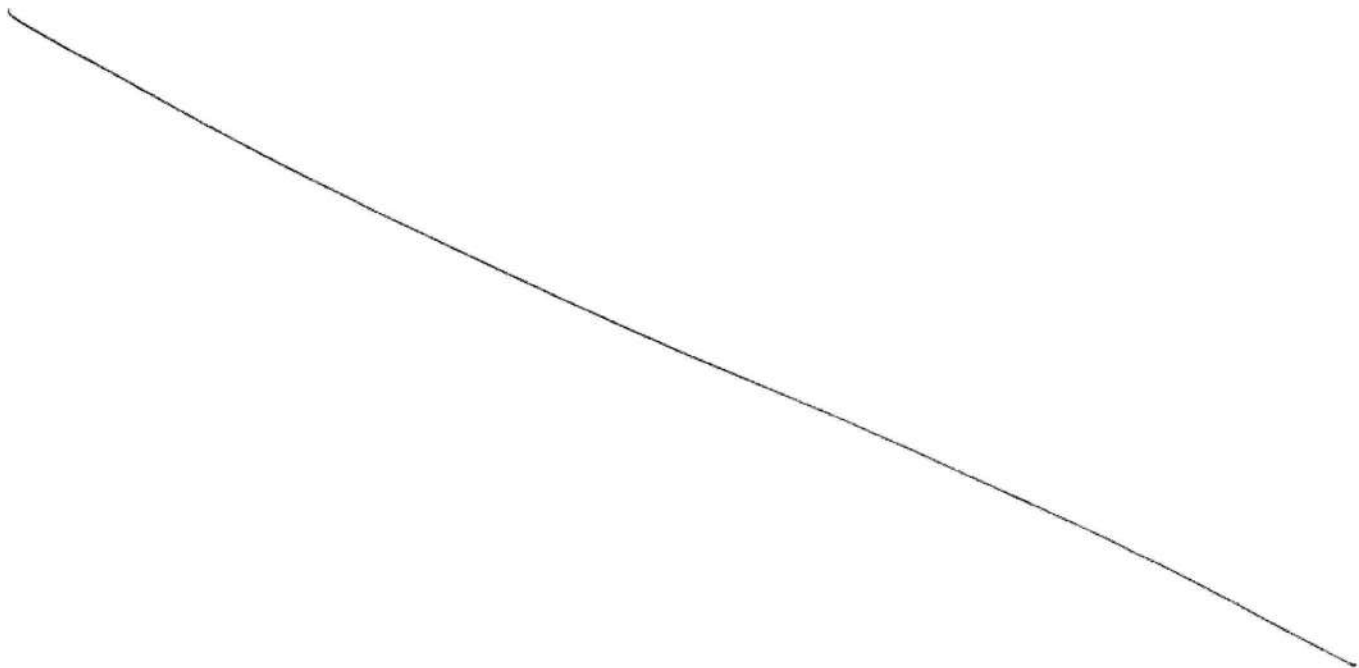
Sono presenti il Presidente Territoriale, Sig. Giuliano Ganassi, nonché le associazioni che risultano regolarmente affiliate alla data di convocazione come sopra indicata, in persona del loro legale rappresentante *pro tempore*. In particolare, sono presenti 14 società sportive e 4 presenti tramite delega per complessive 16 società rappresentate:

1. Polisportiva Edolese - Livio Calvi (Presidente)
2. Ardor Cagno - Bigatti Luciano (Presidente)
3. US Grevo - Francesca Tiberti (Presidente)
4. Polisportiva Oratorio Pian Camuno - Nicola Ligustri (Presidente)
5. Atletica Eden 77 - Pietro Albanese (Presidente)
6. G.S.O Darfo - Zanardini Ezio (Consigliere)
7. A.S.D. Unica Volley - Biasini Fabio (Consigliere)
8. Polisportiva Cedegolo - Petroboni Antonio (Presidente)
9. U.S. Berzo Monte - Ramponi Battista (Presidente)
10. G.S.O. S.Zenone - Fortuzzi Maurizio (Presidente)
11. Polisportiva Ossimo - Bottichio Tomaso Pietro (Vicepresidente)
12. Polisportiva di Comitato - Ganassi Giuliano (Presidente)
13. U.S.O. Angolo Terme - Mantovani Pier Giacomo (Segretario)
14. U.S. Sacca - Geronimi Davide (Segretario)

Società presenti per delega:

15. Aido Artogne A.S.D.
16. Cividate Inunited A.S.D.
17. Volley Pisogne A.S.D.
18. A.S.D. Cividate Futura

1/2 1/2 1/2



Presiede l'Assemblea Territoriale il Presidente, Sig. Giuliano Ganassi, il quale nomina come Segretario della riunione il Sig. Ravelli Marco con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea dei soci del Comitato Territoriale e rilevato che il numero dei presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 17 dello Statuto, dichiara l'Assemblea del Comitato Regionale validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

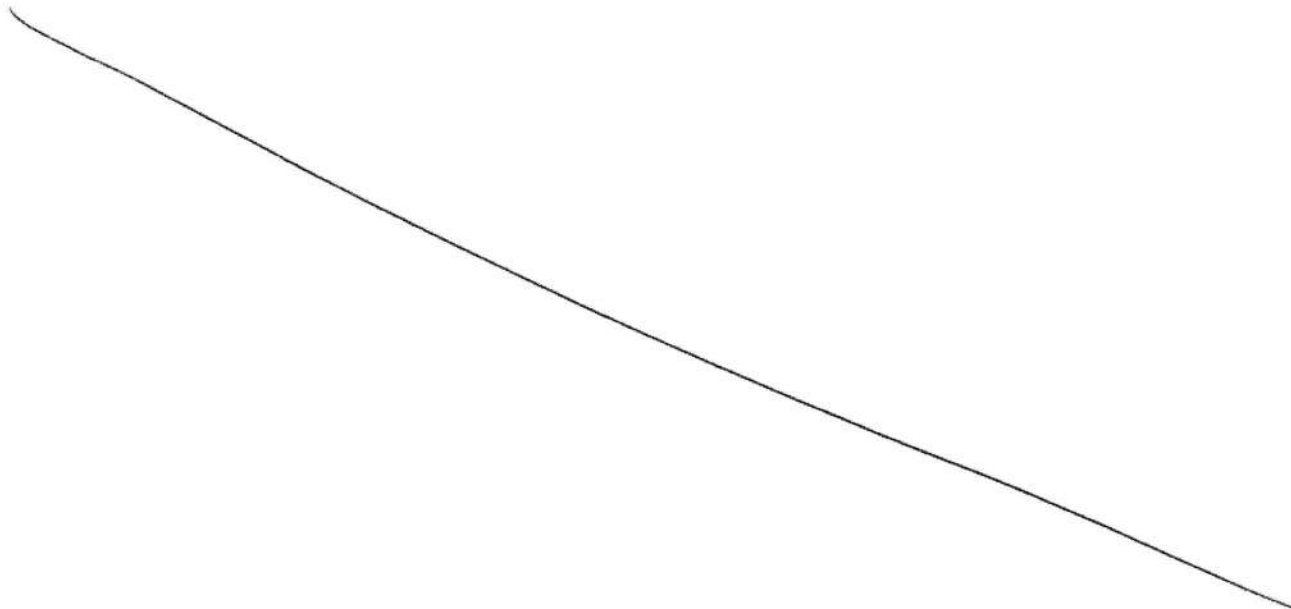
ORDINE DEL GIORNO:

1. Discussione in merito alla volontà di mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017, confermando la volontà espressa in sede di costituzione dell'Associazione;
2. Adozione dello statuto del Centro Sportivo Italiano APS ed integrazione della denominazione Sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Varie ed eventuali.

Prima dell'inizio lavori viene letta la preghiera di Don Andrea, consulente ecclesiastico, che per impegni pregressi non ha potuto essere presente.

Punto 1: Discussione in merito alla volontà di mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017, confermando la volontà espressa in sede di costituzione dell'Associazione.

Il Presidente espone ai presenti le modifiche principali riguardanti il Terzo Settore, dai benefici fiscali alle maggiori opportunità, ribadendo che non è ancora obbligatorio il passaggio: ogni società sportiva deve, in base all'attività che sta svolgendo, valutare l'opportunità o meno del passaggio al Terzo Settore. Il Presidente illustra e spiega all'Assemblea le ragioni per le quali si rende necessario confermare la volontà espressa in sede di costituzione in merito all'assunzione della qualifica di APS da parte dell'Associazione. In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale devono essere costituite da un numero di associati almeno pari a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Come precisato dal Ministero del lavoro nella nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, tale requisito numerico deve essere presente sin dal momento della costituzione dell'ente. Preso atto che l'Associazione è stata costituita con un numero di soci infe-



espressa con il voto favorevole di un numero di associati tale da soddisfare il requisito numerico di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017.

Punto 2: Adozione dello statuto del Centro Sportivo Italiano APS ed integrazione della denominazione Sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, Sig. Giuliano Ganassi, illustra all'Assemblea del Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano- APS (di seguito anche solo "CSI-APS") il percorso statutario di adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o "CTS").

Le modifiche oggi proposte muovono, infatti, dall'esigenza del Comitato Territoriale C.S.I. di Valle Camonica - APS di allinearsi allo Statuto dell'Associazione Nazionale, come da ultimo approvato in data 19 ottobre 2021, di cui il Comitato Territoriale fa parte quale espressa struttura periferica del CSI-APS ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.

In particolare, il Presidente Territoriale evidenzia l'opportunità di adottare il testo di Statuto recante le modifiche di conformità al CTS sia al fine di mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale del Terzo settore nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore, sia in quanto articolazione di una rete associativa nazionale del Terzo settore. In questo senso, il Presidente precisa altresì l'opportunità del Comitato Territoriale di adottare il testo di Statuto del CSI-APS, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2021. Si tratta, a ben vedere, di una decisione in linea con gli orientamenti di prassi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Circolare n. 2 del 5 marzo 2021). In particolare, alla luce della citata Circolare, si ribadisce la possibilità per il CSI-APS di dotarsi di un unico testo statutario che ciascun Comitato Regionale e Territoriale, aderente alla rete, faccia proprio ed adotti senza apportarvi alcuna modifica. Come illustrato anche in sede di Assemblea Nazionale, si tratta di un'impostazione che tiene conto della previsione di una disciplina esaustiva sul funzionamento e organizzazione dei relativi enti costituenti i diversi livelli organizzativi del CSI-APS e che, a ben vedere, garantirà un'uniformità statutaria in linea con la visione identitaria del CSI-APS.

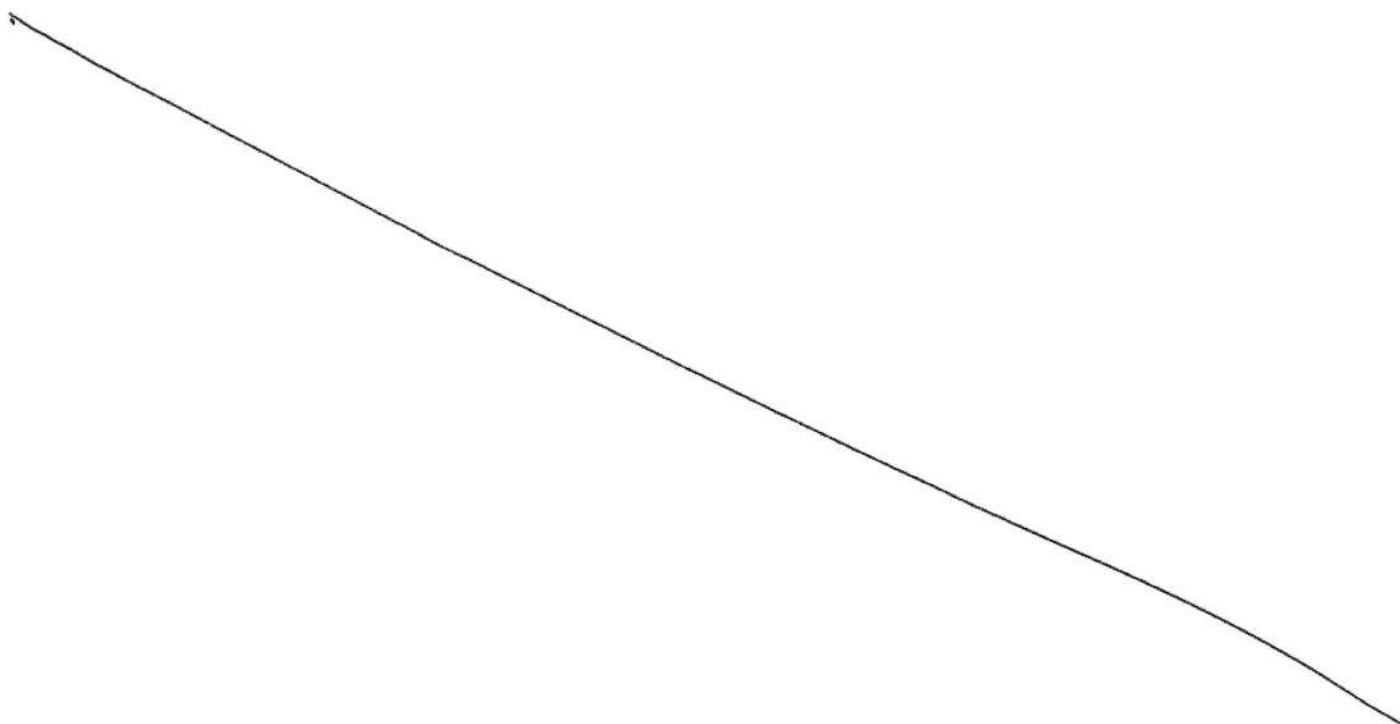
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del modello di Statuto evidenziando le modifiche di adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea del Comitato Territoriale si pronunci in merito all'adozione dello Statuto del CSI-APS, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2021.

DELIBERA

di adottare il testo di Statuto del Centro Sportivo Italiano – APS, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2021 in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Delibera approvata all'unanimità.



sensi degli artt. 82, comma 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Verbale viene chiuso alle ore 21.30.

Pleso di Esine, 31/03/2022

Il Segretario verbalizzante

Marco Ravelli

Il Presidente del Comitato Territoriale

C.S.I. di Valle Camonica - APS

Giuliano Ganassi

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO CIRCOSCRIZIONALE
DI VALLECAMONICA
25040 PLESO DI ESINE (BS) - Via S. Martino, 44
Tel. 0364.466161-466376 - Fax 0364-380500

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI INDIRIZZO
UFFICIO TERRITORIALE DI GUBBIO

Il presente documento, redatto dal funzionario
di GUBBIO, n. 336, del 31/03/2022, è pervenuto
alla Direzione Provinciale di Gubbio
ricevuta ai sensi del D.L. n. 23/2017 con la presente
emessa da POSTALCAMERICA CONSEGNA
il Del

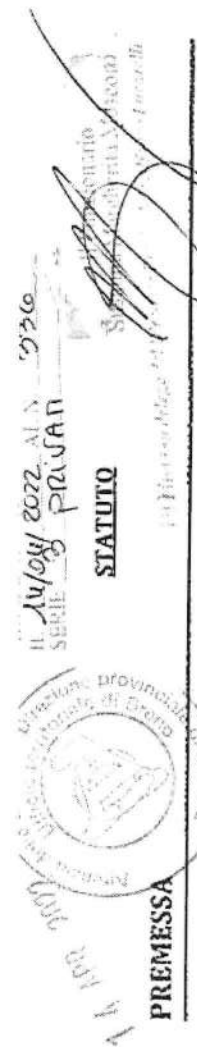


Il Presidente del Comitato Territoriale di Valle Camonica



STATUTO

CENTRO SPORTIVO ITALIANO



PREMESSA

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale (d'ora in avanti anche denominato C.S.I. APS o "Associazione Nazionale") è sorto nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (F.A.S.C.I.), costituitasi nel 1906 e scioltasi nel 1927 durante il regime fascista.

La Federazione Attività Ricreative Italiane (F.A.R.I.) fu costituita nel 1945, come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.

Entrambe le organizzazioni, rispettivamente per il settore maschile e quello femminile, ebbero come fine di offrire ai giovani la possibilità di vivere l'attività sportiva in una visione cristiana dell'uomo.

Nel 1971 le due associazioni si sono unificate nell'attuale C.S.I. APS, dandosi uno statuto unitario.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale, traducendo nell'azione sportiva gli orientamenti della Chiesa Italiana, accoglie il compito della promozione sportiva al servizio degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l'esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli oratori e delle parrocchie, assumendone fino in fondo le finalità educative.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale, oltre al forte legame con gli orientamenti della Chiesa Italiana e dell'azione pastorale nelle Comunità Parrocchiali e negli Oratori, ribadisce la sua centralità nella promozione e nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi della società ribadendo la sua azione volta all'educazione attraverso lo sport.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale intende testimoniare il valore dello sport come strumento per promuovere politiche di promozione dell'accoglienza, della salute, dell'occupazione, delle pari opportunità, della salvaguardia dell'ambiente, della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, della coesione ed integrazione sociale, della prevenzione e promozione dell'agio, dell'interculturalità, della promozione sportiva scolastica, del volontariato sportivo internazionale, del contrasto al doping, del libero associazionismo, dei diritti allo sport e attraverso lo sport.

Allo stesso tempo, il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale condivide e vive la propria proposta educativa al fianco delle atlete e degli atleti, delle dirigenti e dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri e degli educatori sportivi, avendo a cuore, nella consapevolezza della complessiva interculturalità, la importante testimonianza cui sono chiamati.

Il Centro Sportivo Italiano Associazione di Promozione Sociale si adopera per contribuire alla progettazione e messa in atto di nuove politiche sportive, promuovendo azioni, progetti e percorsi di coerenza valoriale all'interno del sistema sportivo italiano ed internazionale, consolidando alleanze educative con le federazioni sportive, le discipline associate, gli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 1 - Denominazione, scopi e riconoscimenti

1. Il Centro Sportivo Italiano - Associazione di promozione sociale (in seguito anche C.S.I.), sia come livello nazionale che come strutture territoriali si configura quale associazione

e dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il C.S.I. è riconosciuto quale Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica dal Comitato Italiano Paralimpico, nonché quale Ente con finalità assistenziali con decreto del Ministro dell'Interno.

2. L'Associazione è denominata "Centro Sportivo Italiano - Associazione di promozione sociale", in forma abbreviata "C.S.I. - APS" per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

In quanto associazione di promozione sociale, il Centro Sportivo Italiano - APS assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore" ovvero l'acronimo "APS".

3. Il Centro Sportivo Italiano - APS è costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

In particolare, il Centro Sportivo Italiano - APS si propone il perseguimento di finalità sportive, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio indicate nell'articolo seguente.

4. È riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e, limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, è sottoposto al controllo del C.O.N.I. a norma dell'art. 26, comma 3 - quater - dello Statuto del C.O.N.I. in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23.7.1999 n° 242 e successive modificazioni. Svolge attività paralimpica e a tal fine è riconosciuto dal C.I.P.

5. È facoltà dell'associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.

6. Il Centro Sportivo Italiano è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di animazione cristiana e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.).

7. È altresì riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali.

8. Il Centro Sportivo Italiano - APS è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed è iscritto, previa migrazione ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, nel-Registro unico nazionale del Terzo settore.

9. Laddove il Centro Sportivo Italiano - APS, a livello nazionale, ottenga l'iscrizione nella sezione "reti associative" del Registro unico nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà la qualifica di rete associativa del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive

10. L'associazione ha struttura democratica ed opera attraverso organi centrali e strutture periferiche riconosciute, dotate di propria soggettività e autonomia e che a tal fine adottano il presente statuto su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione degli associati e dei tesserati ad ogni livello.
11. Promuove un movimento sportivo che vive l'esperienza dello sport come processo educativo, di crescita, di impegno, di aggregazione e promozione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Realizza le proprie attività integrando politiche sociali attraverso lo sport, anche negli ambiti più complessi e marginali, al servizio e per il benessere di tutti, con una spiccata sensibilità per i soggetti che esprimono i maggiori bisogni individuali e sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e ispirandosi ai valori della carità e della solidarietà.
12. Garantisce e promuove il decentramento e la piena soggettività ed autonomia dei comitati territoriali e regionali che rappresentano la storia e i valori dell'associazione nei rispettivi territori di competenza, così come stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 - Attività

1. Il C.S.I. e le sue Strutture regionali e territoriali svolgono prioritariamente:

- attività sportive dilettantistiche: agonistiche e non agonistiche, anche attraverso modalità competitive, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto e in coerenza con i Regolamenti tecnici federali e con i principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I.;
- attività sportive amatoriali e attività ludico-motorie con scopi di ricreazione, aggregazione sociale, salute, benessere psico-fisico, maturazione personale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva dilettantistica;
- attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori associativi nonché per insegnanti di attività motorie e sportive delle scuole dell'obbligo e non nell'ambito della didattica sulla motricità e lo sport e sul ruolo della tutela alla salute che esso riveste, di cui all'allegato 1 della Direttiva n. 170 del 21/03/2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- attività sussidiarie di servizi ai soci, di carattere culturale, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva, nonché editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

2. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

- promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
- promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, su tutto il territorio italiano, diffondendone il carisma specifico anche all'estero, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato internazionale, sia europeo sia extraeuropeo;
- promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
- promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
- promuove ed organizza corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorire l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di interessi legittimi, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse, nonché attraverso norme di tesseramento specifiche, approvate dagli organi competenti dell'associazione;
- promuove la cultura dell'innovazione e dell'impresa sociale nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

4. Il C.S.I. e le sue Strutture regionali e territoriali, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuovono, organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche. Potranno svolgere in via principale anche le ulteriori attività di interesse generale indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che qui si riportano:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni ai sensi della lett. a);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni ai sensi della lett. c);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della lett. d);

- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi della lett. e);
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi della lett. f);
- f) formazione universitaria e post-universitaria ai sensi della lett. g);
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi della lett. h);
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ai sensi della lett. i);
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi della lett. k);
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa ai sensi della lett. f);
- k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi della lett. m);
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni ai sensi della lett. n);
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ai sensi della lett. p);
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo ai sensi della lett. u);
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lett. v);
- p) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai sensi della lett. w);

q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi della lett. y);

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lett. z).

5. In armonia con i principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva, il Centro Sportivo Italiano contribuisce alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento degli E.P.S. sancito dal C.O.N.I.

6. Per il perseguimento delle sue finalità, il Centro Sportivo Italiano promuove la diffusione dello sport per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta una particolare attenzione alle iniziative rivolte alle condizioni di marginalità e disabilità.

7. Perseguendo l'educazione cristiana attraverso lo sport, realizza la propria azione educativa e di servizio pastorale, con specifica attenzione e dedizione per l'infanzia e l'adolescenza, attivando ogni forma di valorizzazione e di tutela dei minori che sono in Italia, anche in sinergia e in rete con altre agenzie educative.

8. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione svolge a livello nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

9. In quanto rete associativa del Terzo settore, l'Associazione Nazionale potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

10. Nel perseguimento delle comuni finalità, gli organi centrali, i comitati territoriali e regionali del C.S.I. possono:

1. acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici;

3. svolgere attività di tempo libero, educative e formative;
 4. detenere quote di società che svolgano attività connesse ai propri fini; sottoscrivere buoni di risparmio, buoni del tesoro, acquisire titoli e quote di qualsiasi natura, purché non a scopo di speculazione, ma al fine di remunerazione di fondi patrimoniali; prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali, anche in favore di terzi; intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari, partecipare a gare ed appalti per forniture e servizi attinenti alle attività costituenti l'oggetto sociale;
 5. costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento di attività connesse a quelle Istituzionali e al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1;
 6. svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti del Terzo settore non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.
11. Il C.S.I. potrà svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
A tal fine, è compito del Consiglio nazionale la concreta individuazione di dette attività purché si svolgano nel rispetto dei citati limiti e condizioni, in conformità al decreto previsto dal citato art. 6 d. lgs. 117/17.

12. Il C.S.I. può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

13. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportiva dovrà fare capo all'ente e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse di secondo livello.

Titolo I DURATA - SEDE - ASSOCIATI - TESSERAMENTO

Art. 3 - Durata

1. Il C.S.I. ha durata illimitata.

Art. 4 - Sede e loghi associativi

1. La sede nazionale del C.S.I. è posta in Roma, Via della Conciliazione n. 1.
2. I comitati regionali e territoriali del C.S.I. avranno le sedi indicate nell'allegato "A" al

Territoriali del C.S.I. deliberate dalle rispettive assemblee avranno efficacia solo in seguito alla loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale del C.S.I.

3. Il Consiglio Nazionale potrà, anche in ragione del numero degli enti associati, istituire Comitati Interregionali e, previo parere del Comitato Regionale competente, Comitati Interprovinciali qualora lo richiedano le esigenze del territorio e le possibilità operative con le modalità previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale. Eventuali modifiche all'allegato "A" non costituiranno modifica del presente statuto e potranno essere assunte anche dal Consiglio Nazionale.

4. Il segno distintivo del Centro Sportivo Italiano è chiamato a rappresentare visivamente e simbolicamente l'Associazione. Il logotipo del Centro Sportivo Italiano, è costituito dall'acronimo CSI (senza punteggiatura e in carattere maiuscolo) che evolve in una forma morbida e dinamica come può essere il tracciato di una pista di atletica. Il logotipo CSI, accompagnato o meno dalla specifica Centro Sportivo Italiano, è segno distintivo dell'Associazione ed è al contempo marchio commerciale. Viene utilizzato per caratterizzare tutta la comunicazione istituzionale dell'Associazione, nonché le iniziative di tipo commerciale dallo stesso intraprese. Responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo è la Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. I colori associativi sono l'arancio e il blu.

Art. 5 - Associati e tesserati

1. Sono associati (in seguito anche affiliati) del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche, le università, le associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, O.N.L.U.S., pro-loco, cooperative sociali, enti del Terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del C.S.I. che ne facciano richiesta attraverso la procedura di affiliazione e la cui richiesta sia accettata dagli organi competenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.

2. Sono tesserati al C.S.I. tutte le persone fisiche, associate o meno ai soggetti affiliati, le quali condividono le finalità di cui alla premessa e all'art. 1 del presente Statuto e svolgono in modo volontario le attività promosse dal soggetto affiliato nell'ambito del C.S.I.

3. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi, attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale delle ASD/SSD, devono essere costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 così come modificata dalla L. 128/04 o sulla base di quanto previsto dall'art. 1 L. 205/17 ed impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive del C.O.N.I., nonché alla pratica delle discipline indicate nell'allegato alla delibera C.N. C.O.N.I. 1569/2017 e sue eventuali modificazioni.

4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 – Affiliazione degli associati al C.S.I.

1. Il Consiglio nazionale stabilisce le norme e le modalità per l'affiliazione, il tesseramento ed i loro rinnovi annuali, attraverso deliberazioni, regolamenti ed ogni altro tipo di provvedimento che riterrà necessario. Le strutture territoriali saranno tenute a recepire e ad uniformarsi a dette indicazioni, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale.

2. I soggetti di cui all'art. 5 comma 1 si affiliano al Centro Sportivo Italiano presso la Presidenza Nazionale nei casi previsti dal regolamento ovvero per il tramite di un comitato territoriale. La domanda di affiliazione deve essere presentata dal soggetto che intende associarsi alla Presidenza Nazionale o al Comitato Territoriale competente, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e da apposito regolamento, sottoscritto dal legale rappresentante e corredata dai documenti richiesti. Si definisce comitato territoriale competente quello della provincia amministrativa in cui ha sede legale il soggetto che intende affiliarsi. Nei casi in cui nello stesso territorio provinciale insistano più comitati territoriali, la relativa competenza sarà definita da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, sentiti i Comitati regionali. Nelle more dell'adozione del Regolamento, i comitati territoriali mantengono le prassi seguite fino all'approvazione del presente statuto.

3. Per ottenere l'affiliazione al C.S.I. sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) l'impegno di tesserare non meno di sette persone fisiche associate;
- b) l'adesione espressa ed incondizionata al presente Statuto e ai regolamenti del C.S.I. nazionali e delle strutture territoriali di appartenenza. Nonché per i soggetti che intendessero iscriversi al registro C.O.N.I. l'espresso riconoscimento delle norme e delle direttive di detto ente e del C.I.P.;
- c) Uno statuto conforme alle norme di legge esistenti in materia in relazione alla tipologia di soggetto che intende associarsi.

4. È espressamente escluso il rapporto associativo a tempo determinato.

5. Il vincolo associativo, perfezionato con la domanda di affiliazione, è a tempo indeterminato e viene meno solo in presenza di una causa di recesso o di esclusione. La volontà di rimanere associato al C.S.I. dovrà essere annualmente riconfermata attraverso la procedura di rinnovo amministrativo dell'affiliazione e con il pagamento della prescritta quota associativa il cui mancato versamento costituisce causa di esclusione.

6. L'ente che intende essere ammesso come associato è tenuto a presentare al Consiglio territoriale apposita domanda scritta, allegando copia del proprio statuto e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

8. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
9. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
10. La domanda di affiliazione o di rinnovo annuale della stessa al C.S.I. presentata attraverso un Comitato Territoriale ha valore anche di richiesta di ammissione come associato al Comitato Territoriale presso cui è presentata e a quello Regionale di competenza intendendosi come tale quello in cui ha sede il Comitato Territoriale presso cui è avvenuta l'affiliazione.

Art. 7 - Cause di cessazione dal C.S.I.

1. I soggetti affiliati decadono dal vincolo associativo per:
- a) recesso volontario;
 - b) mancato rinnovo amministrativo della affiliazione nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale;
 - c) revoca deliberata dal Consiglio Nazionale per il venir meno dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o del versamento della relativa quota annua di rinnovo della stessa.
2. Il venir meno del vincolo associativo nei confronti del C.S.I. produce anche la decadenza del vincolo associativo con il Comitato Regionale e Territoriale di appartenenza.
3. Avverso il provvedimento di cui al punto 1. c) è ammesso ricorso al Collegio dei Proibiviri.
4. Causa di cessazione è altresì l'esclusione di cui al successivo articolo.
5. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate, le quali sono in ogni caso intransmissibili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

Art. 8 - Esclusione

1. Possono essere esclusi gli affiliati che adottino comportamenti, compiano atti o rilascino dichiarazioni incompatibili con la loro appartenenza al C.S.I. o che siano stati colpiti da provvedimento di radiazione definitivo comminato da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.
2. Il procedimento relativo è promosso d'ufficio dal Procuratore associativo nazionale, anche su istanza di altri associati, tesserati o organi dell'ente ed è decisa dal Collegio Nazionale dei Proibiviri, che si pronuncia in unico grado in via definitiva.

Art. 9 - Obblighi e diritti degli associati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati e tesserati al C.S.I. il presente Statuto, i regolamenti dell'ente, quelli del Comitato Territoriale e Regionale di

nonché le norme del C.O.N.I., ivi comprese quelle previste dal codice di comportamento sportivo e quelle sull'antidoping e ad adempiere a tutti gli obblighi di carattere economico derivanti dall'appartenenza al C.S.I. La quota associativa non è trasferibile a terzi ad alcun titolo.

2. Ogni associato affiliato ha diritto ad un voto.

3. Ogni associato affiliato ha diritto:

- di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee territoriali di propria competenza, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza al C.S.I.;
- di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli dall'associazione.

4. Ciascun affiliato, a tutti i livelli Nazionale, Regionale e Territoriale, ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Ha diritto di ottenere a proprie spese estratti dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della Associazione. La presidenza dovrà, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dell'associato consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

Art. 10 – Obblighi e diritti dei tesserati

1. Possono essere tesserati del C.S.I. le persone fisiche, indipendentemente dalla loro nazionalità, per cui ciascun affiliato ne faccia richiesta attraverso le modalità previste ed i regolamenti vigenti.

2. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del C.S.I. attraverso gli affiliati tramite i quali hanno presentato domanda e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive sia nazionali che territoriali del C.S.I..

3. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti del C.S.I. nazionale e territoriali, del Codice di comportamento sportivo e delle norme antidoping emanate dal C.O.N.I.

4. Gli stessi cessano di appartenere al C.S.I. per:

- a) perdita della qualifica di associato del C.S.I. da parte del soggetto affiliato tramite il quale è stato tesserato;
- b) mancato rinnovo della tessera;
- c) radiazione disposta dai competenti organi del C.S.I.;

5. I tesserati al C.S.I. acquistano diritto a svolgere attività ovunque questa sia indetta o organizzata da realtà aderenti o riconosciute dal C.S.I..

6. Le modalità di tesseramento dei dirigenti associativi, degli arbitri, dei giudici di gara e di particolari categorie di soggetti sono stabilite attraverso apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

7. Il tesseramento al C.S.I. ha validità dalla sua sottoscrizione fino al termine della stagione sportiva di riferimento e dovrà annualmente essere rinnovato con le modalità indicate dal Consiglio Nazionale. La decorrenza del medesimo è fissata dal Consiglio Nazionale sulla base delle varie discipline praticate.

8. Non potranno essere tesserati i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

9. Non potranno inoltre essere tesserati per un periodo di dieci anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. La Segreteria provvederà ad emettere apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

10. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

Titolo II GLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Art. 11 - Ruolo e presenza nel C.S.I. degli Assistenti ecclesiastici

1. A tutti i livelli dell'associazione, nazionale e territoriale, partecipa un assistente ecclesiastico, con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I. attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale. L'assistente ecclesiastico nazionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, su proposta di una terna di nomi, da parte del Presidente Nazionale. Gli assistenti ecclesiastici regionali e territoriali sono nominati dalla competente autorità ecclesiastica.

2. L'assistente ecclesiastico partecipa, senza voto deliberativo, ai consigli e alle presidenze delle strutture in cui opera.

3. La durata del mandato dell'assistente ecclesiastico, è di cinque anni, salvo differenti indicazioni delle autorità ecclesiastiche che lo hanno nominato.

Titolo III ORGANI E ORGANISMI

Art. 12 - Organi

1. Sono organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I.:

- a) l'Assemblea Nazionale, Regionale e Territoriale;
- b) il Presidente Nazionale, Regionale e Territoriale;

- d) la Presidenza Nazionale, Regionale e Territoriale;
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti e il Revisore contabile regionale e territoriale;
- f) il Collegio Nazionale dei Proibitori;
- g) l'Ufficio del Procuratore associativo nazionale;
- h) gli organi di giustizia sportiva.

2. Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

Art. 13 – Organismi

1. Sono organismi centrali del C.S.I.:

- la Consulta nazionale dei comitati regionali;
- la Consulta nazionale dei comitati territoriali;
- le Commissioni tecniche;
- la Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.

Art. 14 – L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano del C.S.I. e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 – Composizione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale e dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità:

- a) Comitati Territoriali che hanno fino a 50 affiliati: un delegato;
- b) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 51 e 150: due delegati;
- c) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 151 e 300: tre delegati;
- d) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 301 e 500: quattro delegati;
- e) Comitati Territoriali che hanno 501 affiliati o oltre: cinque delegati.

2. I legali rappresentanti degli enti affiliati solo al C.S.I. nazionale avranno diritto ad un voto e non potranno partecipare per delega all'assemblea. Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato stesso al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale, divisi per il numero dei delegati ammessi ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore. Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti all'Assemblea Nazionale i componenti del Consiglio Territoriale. Il primo delegato sarà sempre il Presidente territoriale eletto, successivamente saranno indicati quali delegati i consiglieri eletti sulla base del numero di voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, del numero di delegati indicati al comma 1. I componenti

del Consiglio Territoriale che non rientrassero nel numero dei delegati effettivi assumeranno il ruolo di supplenti.

3. I delegati nazionali e i loro supplenti devono essere necessariamente tesserati al C.S.I. e restano in carica per l'intera durata del loro mandato di consiglieri. Decadono come delegati con la scadenza, per qualsivoglia motivo determinata, della loro carica di consiglieri territoriali. Il delegato non può delegare altro delegato.

4. In caso di indisponibilità dei delegati eletti, parteciperà all'assemblea il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo, in ordine decrescente, maggior numero di preferenze nelle Assemblee Territoriali. In mancanza, il numero dei voti del Comitato Territoriale saranno espressi dai delegati rimasti.

5. Assistono all'Assemblea nazionale, il Presidente Nazionale, i componenti del consiglio nazionale, i consiglieri di presidenza, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i membri degli Organi centrali di giustizia, i candidati alle cariche associative, il Presidente onorario, se nominato, l'Assistente Ecclesiastico, i Presidenti dei Comitati Regionali e le persone invitate dal Presidente Nazionale.

Art. 16 - Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva è convocata e celebrata dal Presidente del C.S.I. a seguito di delibera del Consiglio Nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente entro il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

2. Le assemblee elettive Territoriali e Regionali dovranno essere svolte prima dell'assemblea nazionale elettiva e comunque prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI. Nel caso in cui un Comitato Regionale o Territoriale non provveda alla convocazione della propria assemblea elettiva nel termine indicato, il Consiglio Nazionale è autorizzato alla nomina di un commissario ad acta che provvederà a detti adempimenti e a quelli a ciò conseguenti.

3. L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria, elegge, con votazioni separate e distinte, il Presidente Nazionale e ne approva il programma di mandato, il Consiglio Nazionale, il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, il Collegio Nazionale dei Probiviri e, ogniqualevolta previsto, provvede all'integrazione dei componenti degli organi centrali. L'Assemblea Nazionale provvede altresì alla nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore associativo nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 9 dei Principi fondamentali degli Enti di Promozione Sportiva del CONI.

4. L'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla ricostituzione degli organi decaduti, secondo le norme specifiche stabilite dal presente Statuto.

5. Le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, anche mediante modalità elettroniche, purché sia garantita la segretezza del voto, la certezza e la trasparenza delle procedure approvate dal consiglio nazionale.

6. L'Assemblea Nazionale, in via straordinaria, può altresì essere convocata su richiesta

- h) approva il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle apposite linee guida ministeriali, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- i) dispone il commissariamento dei Comitati Regionali e Territoriali per impossibilità di funzionamento o sussistenza di gravi motivi di cui all'art. 39 co. 8 del presente statuto;
- j) esprime il suo parere vincolante sui provvedimenti di grazia di competenza del Presidente Nazionale;
- k) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al Coni ed ai propri affiliati e tesserati;
- l) concede, con motivata deliberazione, provvedimenti di amnistia e di indulto;
- m) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dall'Associazione, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- n) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale non proceda alla approvazione del bilancio consuntivo dovrà essere convocata, entro gg. 30, l'assemblea straordinaria che dovrà deliberare definitivamente sulla approvazione di detto bilancio.

4. Il Presidente Nazionale, in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale, illustra gli obiettivi annuali e le linee strategiche del suo mandato, sulla scorta del programma presentato in Assemblea Nazionale.

5. La disposizione sulla durata della carica e il limite dei mandati di cui al primo comma del presente articolo e al primo comma dell'art. 21-bis si applicano anche ai componenti degli organi regionali e territoriali.

Art. 23 – Modalità di elezione del Consiglio Nazionale

1. I consiglieri nazionali in numero di 32 sono eletti dall'Assemblea Nazionale attraverso 3 collegi interregionali che sono così composti:

- a) collegio n. 1 "nord": Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
- b) collegio n. 2 "centro": Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
- c) collegio n. 3: "sud e isole": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Il collegio che conta il numero maggiore di affiliati elegge 16 consiglieri, gli altri due collegi 8 consiglieri ciascuno. È consentita la candidatura in un solo collegio.

3. Ciascuna candidatura per l'elezione a consigliere nazionale deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte degli affiliati aventi diritto di voto, che è così determinato:

- a) Collegio che elegge 16 consiglieri: 50 sottoscrizioni;
- b) Collegi che eleggono 8 consiglieri ciascuna: 25 sottoscrizioni.

4. Ogni associato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei

5. Ciascun delegato ha diritto ai voti corrispondenti al numero di affiliati che rappresenta e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere arrotondandolo all'unità inferiore. Ogni delegato vota solo per i candidati al Consiglio Nazionale espressione del collegio elettorale di appartenenza.

6. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Nazionale dovrà essere comunque garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Art. 24 - Funzionamento del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale funziona in seduta plenaria o per commissioni sulla base di apposito regolamento.

2. Deve comunque riunirsi in seduta plenaria almeno 2 volte l'anno.

3. Esso, inoltre, può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o della Presidenza Nazionale.

4. Il Consiglio Nazionale in seduta plenaria è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.

5. La convocazione delle riunioni del Consiglio Nazionale in seduta plenaria, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo pec o raccomandata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

6. La seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri aventi diritto al voto, tra cui, necessariamente, il Presidente o, in sua assenza, almeno uno dei due Vicepresidenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve quelle per le quali lo statuto non preveda maggioranze diverse.

7. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ivi comprese le modalità di convocazione delle stesse, è stabilito dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Potranno far parte delle commissioni consiliari anche non componenti del Consiglio Nazionale qualora ritenuto opportuno.

Art. 25 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale

1. Del Consiglio Nazionale fanno parte senza voto deliberativo:

- a) l'Assistente ecclesiastico nazionale;
- b) i Presidenti di Comitato Regionale;
- c) il Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
- d) i Coordinatori di Area.

2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche altre persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 26 - Dimissioni dei Consiglieri nazionali

1. Ciascun consigliere nazionale cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento al C.S.I. o per impedimento definitivo.

2. Al consigliere nazionale dimissionario o impedito definitivamente dal poter partecipare ai lavori del consiglio, subentra il primo dei non eletti nel suo collegio di elezione sempre che questi abbia ottenuto almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

3. Il Consiglio Nazionale potrà deliberare la decadenza del consigliere assente ingiustificato ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale.

Art. 27 - Integrazione del Consiglio Nazionale

1. Qualora non sia stato possibile integrare il Consiglio Nazionale con candidati non eletti ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, il Consiglio rimarrà nei suoi pieni poteri, pur se in numero ridotto, a condizione che siano comunque presenti almeno il 50% degli eletti per ogni circoscrizione.

2. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Nazionale, si procederà alla convocazione dell'assemblea elettiva straordinaria entro sessanta giorni per l'elezione suppletiva necessaria a ricostituire il plenum del Consiglio nel numero e nei collegi nei quali si sia determinata la vacanza.

Art. 28 - Decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale deve essere garantita la continuità della gestione associativa.

2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale sono le seguenti:

- a) dimissioni del Presidente Nazionale: in caso di dimissioni decade il Presidente e il Consiglio Nazionale. Il Presidente e il Consiglio Nazionale resteranno in carica unicamente per svolgere i compiti di ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
- b) in caso di dichiarata impossibilità del Presidente, resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) ed il Consiglio Nazionale in *prorogatio* per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
- c) impedimento definitivo del Presidente Nazionale: decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a); in caso di impedimento temporaneo la funzione verrà assunta dal vicepresidente vicario;
- d) dimissioni temporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei consiglieri nazionali: decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale, il quale ultimo resta in

tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

e) la decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli consiglieri non determina la decadenza dell'organo se non rientranti nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c);

f) mancata approvazione anche da parte della assemblea straordinaria del bilancio del C.S.I. ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 3 o mozione di sfiducia da parte dell'assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 c. 6; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche.

3. Non può essere eletto membro del Consiglio Nazionale, e se eletto decade, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

4. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Nazionale, o di qualunque altro organo nazionale, sono irrevocabili.

Art. 29 - Le Consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali

1. Sono istituite le Consulte nazionali dei comitati regionali e di quelli territoriali. Sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un Vicepresidente nazionale. Vi partecipano tutti i Presidenti Regionali e Territoriali in carica o loro delegati. Si riuniscono su convocazione del Presidente Nazionale e quando ne facciano richiesta almeno il 25% dei componenti della Consulta dei comitati territoriali e il 40 % dei componenti della Consulta dei comitati regionali.

La convocazione è a cura del Presidente nazionale e avviene via posta elettronica. Possono essere convocate anche contestualmente allo svolgimento dell'assemblea elettiva.

2. Vi partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico nazionale, i consiglieri nazionali, quelli di presidenza e i Coordinatori di Area, se invitati.

3. Esse hanno compiti consultivi e propositivi sullo sviluppo delle diverse attività del C.S.I. in materia di costi di affiliazione e tesseramento, di programmazione e regolamentazione dell'attività sportiva e formativa, di politiche territoriali, di organizzazione delle strutture periferiche. Al loro interno, le consulte lavorano sia in sedute comuni, sia in sessioni specifiche per contenuti, territorialità, altre affinità di rilievo, individuate all'interno della Consulta medesima. Le Consulte possono essere convocate anche in seduta congiunta.

Art. 30 - La Presidenza Nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta da:

- il Presidente Nazionale;
- uno o più Vicepresidenti nazionali, scelti tra i consiglieri nazionali, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) del presente Statuto.
- da 3 a 5 componenti eletti tra i consiglieri nazionali ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) del presente Statuto.

Questi ultimi sono indicati dal Presidente Nazionale nella riunione di insediamento del Consiglio Nazionale che ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta oppure chiedere di differirla nel primo Consiglio Nazionale utile.

2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, i Coordinatori di Area, se nominati, e l'Assistente ecclesiastico nazionale. Dovrà essere invitato il Presidente del Collegio dei revisori dei conti in quei casi in cui sono all'ordine del giorno argomenti di natura economico-finanziaria.

3. La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo del C.S.I.:

- a) attua le decisioni del Consiglio Nazionale;
- b) coordina l'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Territoriali e degli associati del C.S.I., istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) assume in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione utile;
- d) cura le entrate e le spese dell'associazione sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale;
- e) concede, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi alle società e associazioni sportive dilettantistiche che lo richiedono e ne hanno i requisiti;
- f) si occupa del personale e dei rapporti di lavoro dell'associazione.
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale.

4. Le riunioni della Presidenza Nazionale sono convocate dal Presidente Nazionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Nazionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

5. La Presidenza Nazionale decade con il Consiglio Nazionale.

6. La Presidenza Nazionale designa il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Nazionale.

7. Le riunioni della Presidenza Nazionale e di tutti gli organi e organismi si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 31 - I Coordinatori d'Area

1. Il Presidente Nazionale propone la nomina da 2 a 6 Coordinatori di Area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa. Al momento del suo insediamento, definisce i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate con compiti gestionali di attuazione del programma di governo del Presidente.
2. Il Consiglio Nazionale, nella riunione di insediamento, ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta, oppure chiedere di diffonderla nel primo Consiglio nazionale utile.
3. Il Consiglio Nazionale ratifica, a maggioranza, la revoca e la sostituzione dei Coordinatori di Area, se proposta dal Presidente Nazionale.
4. La Presidenza Nazionale determina le modalità di azione di ciascun Coordinatore di Area e il suo incarico che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Nazionale che lo ha proposto.
5. Ciascun Coordinatore di Area è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Nazionale.

6. I Coordinatori di Area, per l'attuazione del programma e delle attività gestionali delle varie aree, secondo le indicazioni operative della Presidenza Nazionale, potranno riunirsi in un Coordinamento delle Aree presieduto e convocato dal Presidente Nazionale, al quale parteciperanno anche i Vicepresidenti nazionali e l'Assistente ecclesiastico nazionale e, su invito del Presidente nazionale, altre persone ritenute utili per gli argomenti in discussione.

Art. 32 - Il Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, tutti eletti con votazioni separate dall'assemblea. I componenti devono essere scelti tra soggetti, anche non tesserati, in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione. Solo il Presidente del Collegio nazionale deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori legali.
2. Il collegio è validamente costituito e delibera con la maggioranza dei membri.
3. Quanto previsto dal presente statuto per il collegio dei revisori dei conti nazionali si applica, per quanto compatibile, ai revisori unici regionali e territoriali.

Art. 33 - Compiti del Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è l'organo di controllo dell'Associazione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme del codice civile. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa degli organi centrali;

- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- e) esprimere parere sul bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- f) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
- g) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
- h) svolgere gli ulteriori compiti e funzioni indicati ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del d. lgs. 117/17.

2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito libro dei verbali e sottoscritto dagli intervenuti.

3. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti può, dietro autorizzazione preventiva della Presidenza Nazionale, disporre ispezioni e procedere ad accertamenti, direttamente o attraverso la collaborazione di ispettori o del revisore del comitato appositamente nominato, presso tutti gli organi centrali e presso tutti i Comitati Regionali e Territoriali del C.S.I. richiedendo a tal fine la collaborazione dei Revisori territoriali. Le risultanze delle ispezioni, comportamenti rilevati, devono essere immediatamente rese note alla Presidenza Nazionale e all'Ufficio del procuratore associativo nazionale.

4. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 117/17 l'Assemblea Nazionale nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al Collegio nazionale dei Revisori dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea Nazionale affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 34 – Candidatura dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea Nazionale ordinaria e durano in carica quattro anni. Le candidature al Collegio nazionale dei Revisori dei conti e alle cariche di Revisori contabili dei Comitati Regionali e Territoriali possono anche essere presentate da soggetti non tesserati al C.S.I.

2. Chiunque può candidarsi, possedendo i requisiti previsti, depositando la propria candidatura almeno 20 giorni prima la data di svolgimento dell'assemblea presso la Presidenza Nazionale.

3. Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati che raggiungono il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi della graduatoria dei votati.

Art. 35 – Decadenza del Collegio nazionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti non decade in caso di decadenza del Presidente

2. Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dall'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 36 - Il Collegio nazionale dei Proibiviri

1. Il Collegio nazionale dei Proibiviri è l'organo di giustizia endoassociativa del C.S.I.

2. Esso è competente a deliberare, inappellabilmente, da amichevole compositore, su tutti i ricorsi avverso le decisioni degli organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I., sulla presentazione delle candidature, le modalità di svolgimento delle assemblee, le revoche del tesseramento, le controversie tra organi, tra tesserati e tra questi ultimi e gli affiliati e in ogni altro caso espressamente previsto dal presente Statuto.

3. Avverso i commissariamenti degli organi territoriali è ammesso il ricorso al plenum del collegio secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.

4. Lo svolgimento della sua attività è disciplinato dal regolamento giurisdizionale.

5. Al Collegio dei Proibiviri nazionale deve essere affidata anche la competenza delle controversie che sorgono all'interno delle strutture regionali e territoriali del C.S.I. e che non siano di competenza degli organi di giustizia sportiva.

Art. 37 - Composizione e funzionamento del Collegio nazionale dei Proibiviri

1. Il Collegio nazionale dei Proibiviri è composto da nove membri, tesserati al C.S.I., eletti dall'Assemblea Nazionale su collegio unico nazionale. Dura in carica quattro anni. Il collegio, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.

2. Il Collegio si costituisce in collegi interregionali (nord, centro, sud) ogniquale sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di prima istanza sulla base di apposito regolamento. Ciascun collegio interregionale è composto da 3 componenti, nominati dal Presidente e si riunisce presso la sede del Comitato della regione presso cui ha sede il ricorrente.

3. Il Collegio nazionale si costituisce in Collegio unico nazionale, alla presenza di tutti i suoi componenti, con sede in Roma, ogniquale sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di seconda istanza.

4. Non possono partecipare al Collegio di seconda istanza i membri che hanno fatto parte di quello che si è pronunciato in prima istanza.

5. Il Collegio nazionale dei proibiviri si riunisce in sessione plenaria nelle materie stabilite dal presente statuto o nei casi previsti dai regolamenti associativi.

6. In tutte le sue riunioni il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 38 – Decadenza del Collegio nazionale dei Proibiviri

1. I membri del Collegio nazionale dei Proibiviri cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi subentrerà nel Collegio il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno 1 voto. In assenza il Collegio rimarrà costituito con i membri rimanenti.
2. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica da parte del Presidente, il componente più anziano di età convoca entro 30 giorni il Collegio che provvede all'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Collegio decade in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica della metà più uno dei suoi componenti. In tal caso dovrà svolgersi, entro 90 giorni, un'Assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione del nuovo Collegio.
4. La decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio che cessa comunque dalla carica alla sua scadenza naturale.

Titolo IV

LE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI DEL C.S.I.

Art. 39 – Principi e condizioni dello sviluppo territoriale

1. Le strutture periferiche dell'Associazione sono i Comitati Regionali e quelli Territoriali.
2. I principi di costituzione e mantenimento delle strutture periferiche sono regolati dalle norme del presente statuto e dell'apposito regolamento proposto dalla Presidenza Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale.
3. Il decentramento delle funzioni e dei compiti istituzionali, amministrativi ed organizzativi è condizione essenziale ed indispensabile per lo sviluppo dell'Associazione.
4. I Comitati Regionali e Territoriali hanno propria e autonoma soggettività giuridica e sono costituiti in forma di associazione non riconosciuta. Sussistendone i presupposti potranno richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 14 e ss, cod. civ. o art. 22 codice terzo settore e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
5. I Comitati Regionali e quelli Territoriali sono legalmente rappresentati rispettivamente dal proprio Presidente Regionale e Territoriale.
6. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di trasmettere, nei modi e nei termini stabiliti, la documentazione relativa ad affiliazioni e tesseramento; devono versare, nei modi e nei tempi previsti, le quote di competenza nazionale fissate di anno in anno dal Consiglio Nazionale; devono depositare presso la Presidenza Nazionale le convocazioni ed i verbali di tutte le assemblee entro il termine fissato dal presente statuto.
7. I poteri e le funzioni delle strutture periferiche non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione a livello centrale.
8. I Comitati Regionali e Territoriali possono essere commissariati in presenza di: